

## IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 8 dicembre 2007, in Bergamo

T R A

UBI BANCA S.C.P.A.

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

BANCO DI BRESCIA S.P.A.

BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA S.P.A.

di seguito "Cedente",

E

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. di seguito "Cessionaria",

E

le Delegazioni Sindacali di Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e Banca Popolare Commercio Industria di DIRCREDITO, FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UIL.C.A., U.G.L.,

le Delegazioni Sindacali di Gruppo di UBI Banca,

le Delegazioni Sindacali di Banca Popolare di Vicenza di DIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UIL.C.A., UGL,

nonché la Federazione FALCRI

## PREMESSO CHE

- Cedente e Cessionaria intendono effettuare il trasferimento, con effetto dalle ore 24.00 del giorno 31 dicembre 2007, degli sportelli di cui all'allegato elenco, già indicati nella lettera datata 5 ottobre 2007, con la quale le medesime Cedente e Cessionaria hanno fornito alle Organizzazioni Sindacali le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. n. 428/1990 e dell'art. 18 del CCNL 12 febbraio 2005;
- su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, si è svolto tra le Parti un esame congiunto delle problematiche connesse al trasferimento in argomento, con l'intento di pervenire alla stesura di un Accordo che contenga criteri omogenei per disciplinare i trattamenti da applicare al personale interessato e favorire l'integrazione dello stesso nella nuova realtà aziendale;
- nell'ambito della procedura di legge e di contratto sopra indicata le Parti si sono incontrate in data 31 ottobre, 15, 16 e 26 novembre, nonché 6,7 e 8 dicembre 2007;

si è convenuto quanto segue:

### **Articolo 1**

le premesse formano parte integrante del presente Accordo

#### *Dichiarazione delle Banche*

la Cedente dichiara che il suddetto trasferimento è motivato dall'esigenza di ottemperare alle disposizioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con provvedimento del 12 aprile 2007, ha autorizzato la fusione tra BPU Banca Scpa e Banca Lombarda e Piemontese Spa, vincolandone l'attuazione al rispetto da parte del nuovo Gruppo UBI di

determinate soglie di quote di mercato nelle Province di Bergamo e Brescia, con conseguente impegno a portare la concentrazione della raccolta a breve termine in tali Province sotto la soglia del 35%.

La Cessionaria dichiara che il suddetto trasferimento si inserisce in un'ottica di rafforzamento commerciale attuato mediante un piano di penetrazione territoriale strategico. Ciò in considerazione della localizzazione delle filiali, ubicate in una delle zone più ricche ed industrializzate del Nord Italia e del fatto che la Banca, in detto territorio, non aveva ancora raggiunto una copertura capillare.

## **Articolo 2**

La Cessionaria conferma che l'operazione di acquisizione di sportelli rientra in una precisa strategia di potenziamento della propria rete distributiva sul territorio.

Detta operazione, per i modi con cui è stata programmata, anche in relazione agli interventi organizzativi in corso di attuazione, finalizzati ad una corretta integrazione delle risorse all'interno della struttura che si determinerà con la cessione stessa, esclude il ricorso a procedure di riduzione del personale su base non volontaria.

## **Articolo 3**

I rapporti di lavoro dei dipendenti appartenenti alle filiali oggetto di trasferimento proseguiranno con la cessionaria, a decorrere dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2007, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2.112 c.c., con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali, ivi comprese quelle di permanenza nel ruolo.

Il TFR maturato dal suddetto personale a tutto l'anno 2007 che risulti nella disponibilità della Cedente sarà trasferito alla Cessionaria.

Qualora il personale interessato dalla cessione sia inserito, presso la banca cedente, in un percorso professionale che prevede, a scadenza dello stesso, l'acquisizione di un inquadramento superiore a quello

previsto per il medesimo ruolo presso la Banca cessionaria ovvero la maturazione di un assegno/automatismo, quest'ultima riconoscerà il grado ovvero l'automatismo di cui sopra che sarebbe maturato entro il 31 dicembre 2009.

I dipendenti delle filiali interessati dalla cessione, oltre ad essere destinatari, per quanto ovvio, dei programmi formativi erogati dalla Cessionaria al proprio personale secondo le previsioni del CCNL tempo per tempo vigente, fruiranno di specifici percorsi di formazione, funzionali alla fase di avvio delle nuove procedure e dei nuovi regolamenti. Questi percorsi, che potranno anche favorire l'eventuale riconversione e la riqualificazione professionale del personale interessato conseguente all'inserimento nella realtà aziendale della Cessionaria, si inseriscono in un complessivo processo di ristrutturazione e riorganizzazione e, pertanto, sono finanziabili con gli appositi strumenti previsti dal Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito (si allegano i programmi ed i percorsi formativi di riconversione e riqualificazione del personale. Detti allegati fanno parte integrante del presente accordo).

La Cessionaria si impegna ad avviare colloqui gestionali con tutto il personale interessato dalla cessione entro il primo trimestre dell'anno 2008.

#### **Articolo 4**

La Cedente terrà a proprio carico il riconoscimento al personale delle filiali oggetto di trasferimento, nei termini contrattualmente stabiliti nelle rispettive Banche di provenienza, di ogni competenza, trattamento e eventuale altra spettanza maturati e maturandi entro il 31/12/2007 e relativi all'intercorso rapporto di lavoro con le ridette Banche, con particolare riferimento al Premio Aziendale, da computarsi secondo i criteri, le regole, le modalità e le voci complessivamente vigenti presso la Banca di provenienza, nonché al Sistema Incentivante eventualmente maturato.

In concomitanza con l'erogazione del Premio Aziendale e del Sistema Incentivante per l'anno 2007, le Banche cedenti si incontreranno in sede aziendale con le rispettive OO.SS., a richiesta, per verificare l'attuazione di quanto sopra.

Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle Ore la Cedente trasferirà alla Cessionaria tutte le posizioni di debito/credito relative al personale oggetto di cessione alla data del 31/12/2007.

### **Articolo 5**

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il personale delle filiali oggetto di cessione sarà destinatario delle previsioni economiche e normative tutte vigenti presso la Cessionaria, salvo quanto stabilito dal presente Accordo.

Per quanto concerne la "Previdenza Complementare", ferma restando la disciplina vigente in materia, il personale interessato dalla cessione, iscritto a Fondi di previdenza complementare costituiti presso la Banca cedente, con decorrenza dal 1.1.2008 avrà facoltà di aderire a uno dei Fondi indicati dagli accordi sindacali della Cessionaria con onere da parte di quest'ultima alla relativa contribuzione in caso di adesione del dipendente. In quest'ultimo caso, la Cessionaria si impegna:

- a mantenere la percentuale di contribuzione aziendale;
- a provvedere al ricalcolo delle aliquote di contribuzione nel caso in cui, a fronte del cambiamento delle basi di calcolo, ciò sia necessario per mantenere l'invarianza del valore della contribuzione.

Resta inteso che tale contributo, se superiore alle misure vigenti presso la Cessionaria, è da considerarsi assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi, in tema di previdenza complementare, derivanti da qualsiasi titolo, ragione o causa.

Le retribuzioni annue lorde percepite individualmente dal personale oggetto di cessione saranno comunque salvaguardate, con riconoscimento degli eventuali

maggiori importi rispetto a quanto corrisposto dalla Cessionaria, sotto forma di assegno "*ad personam*" non rivalutabile e non riassorbibile.

Il "Buono Pasto" viene riconosciuto nell'importo e con le modalità in essere presso la Cessionaria. Ove tale attuazione comportasse per l'interessato la corresponsione di un importo inferiore a quello già percepito presso la Cedente, la Cessionaria si impegna ad effettuare, a saldo, nel mese di dicembre di ogni anno, un conguaglio per la differenza da erogarsi tramite versamento della somma calcolata al Fondo di Previdenza Complementare a cui il dipendente risulta iscritto.

Nell'ipotesi di personale non iscritto a forme di previdenza complementare la suddetta differenza calcolata verrà erogata in forma monetaria nel cedolino stipendi.

Qualora un dipendente, pur iscritto ad un Fondo di Previdenza Complementare, volesse optare per l'erogazione in forma monetaria dovrà comunicare detta volontà, in forma scritta, alla Cessionaria entro e non oltre il primo bimestre dell'anno 2008 (29 febbraio 2008).

Gli importi di detto conguaglio saranno assorbibili, fino a concorrenza, da eventuali aumenti dell'importo del buono pasto presso la Cessionaria.

### **Articolo 6**

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso la Cedente, con la stessa articolazione di orario con la medesima convenuto per tutto l'anno 2008 o comunque fino alla naturale scadenza se questa si verifichi oltre tale data.

La Cessionaria si impegna a valutare favorevolmente le eventuali richieste di rinnovo di tali contratti a scadenza con le modalità in essere presso la Cessionaria, assicurando comunque, ove richiesta, la proroga per un ulteriore anno.

### **Articolo 7**

Il personale interessato dalla cessione sarà destinatario, a far data dal 1° gennaio 2008, delle forme di Assistenza Sanitaria, di copertura contro gli

infortuni, nonché di indennità per il caso di morte/invalidità permanente derivante da malattia, in essere presso la Cessionaria, secondo le regole in atto presso quest'ultima.

### **Articolo 8**

A far data dal 1° gennaio 2008, la Cessionaria applicherà ai dipendenti interessati le agevolazioni creditizie e facilitazioni previste per i dipendenti della Cessionaria stessa.

In caso di utilizzi eccedenti i limiti di fido in conto corrente in vigore presso la Banca cessionaria, saranno definite, d'intesa con la banca stessa, opportune forme di intervento anche di natura autoliquidabile.

Le banche cedenti, a richiesta del dipendente interessato da formalizzarsi entro il 15/12/2007, conserveranno i rapporti di mutuo ipotecario già accesi/deliberati alla data del 31/12/2007 a nome dei dipendenti interessati dalla cessione alle condizioni stabilite nel contratto di mutuo stesso fino alla scadenza contrattuale.

### **Articolo 9**

Fatta salva a far tempo dal 1° gennaio 2008 l'applicazione al personale interessato dalla cessione della normativa presente presso la Cessionaria, i casi di trasferimento di personale destinatario del presente Accordo saranno limitati, per la durata di diciotto mesi dalla data di cessione, all'ambito territoriale provinciale di appartenenza. La suddetta garanzia territoriale troverà eccezione nei confronti del personale con l'incarico di Responsabile di Filiale.

### **Articolo 10**

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Accordo si intende assolta ed esperita la procedura di legge e di contratto riguardante la materia qui trattata.

## Articolo 11

Incontri di verifica sull'applicazione di quanto previsto dal presente accordo potranno essere richiesti alla cessionaria congiuntamente da parte delle Organizzazioni Sindacali Aziendali.

Ai predetti incontri di verifica potranno partecipare tutte le OO.SS. firmatarie del presente accordo, anche se non titolari di RSA presso la cessionaria. In quest'ultimo caso, la partecipazione sarà garantita tramite la presenza di un Segretario Nazionale o di un suo delegato.

Letto, approvato, sottoscritto.

---

*UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa*

---

*BPB Spa*

---

*BPCI Spa*

---

*BBS Spa*

---

*BANCA POPOLARE DI VICENZA Scpa*

---

DIRCREDITO

---

FABI

---

FALCRI

---

FIBA/CISL

---

FISAC/CGIL

---

UIL.CA

---

UGL CREDITO

---

SINFUB